

[BUR20010145]

[2.1.0]

D.D.S. 22 FEBBRAIO 2001 - N. 3990

**Direzione Generale Risorse Finanziarie e Bilancio - Prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie del bilancio per l'esercizio finanziario 2001. Oneri pregressi per ammortamento mutui e annualità**

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
RAGIONERIA E CREDITO**

Visto l'art. 39, secondo comma, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplinano il prelievo dal fondo di riserva delle somme necessarie per l'integrazione degli stanziamenti dei capitoli di spesa che hanno carattere obbligatorio, la cui dotazione si è rivelata insufficiente;

Vista la nota della direzione generale Industria, Pmi, Cooperazione e Turismo, prot. n. 4182 del 12 febbraio 2001, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che richiede l'incremento di L. 125.202.076 (€ 64.661,48) del capitolo di spesa UPB 2.3.5.1.3.43 cap. 1853;

«Oneri relativi ad obbligazioni pregresse derivanti da contributi regionali in annualità conseguenti alle autorizzazioni di spesa di cui agli artt. 20 - I e II comma -, 3 - I comma -, 22 - I comma -, 34 - I comma -, 43 - IV comma -, 34 - I comma -, rispettivamente delle ll.rr. 40/73, 51/74, 57/78, 36/79, 50/81, 19/80 e 60/82» del bilancio 2001 in termini di competenza e di cassa;

Accertato, inoltre, che in base alle risultanze della Struttura Ragioneria e Credito, è necessario integrare il capitolo di spesa UPB: 4.10.4.0.4.192 cap. 659:

«Contributi ventennali a province, comuni e loro consorzi e comunità montane per l'esecuzione di opere pubbliche - limite di impegno 1976 - decorrenza 1978» del bilancio 2001 in termini di competenza e di cassa per un fabbisogno di L. 9.777.730 (€ 5.049,78);

Accertato, che i capitoli di spesa sopra indicati rientrano, per quanto attiene al:

- cap. 1853, tra l'elenco «D» delle spese obbligatorie allegato al bilancio di previsione 2001;

- cap. 659, tra le fattispecie delle spese obbligatorie indicate dal terzo comma dell'art. 39, quali oneri per ammortamento di mutui e prestiti, posto che le somme che si andranno a pagare si riferiscono a quote di ammortamento a carico della regione relative a mutui contratti da enti locali con istituti di credito diversi, tra cui la Cassa DD.PP., gli Istituti di Previdenza, ed aziende di credito quali Banca Intesa s.p.a.;

Verificata la sufficiente disponibilità, di competenza e di cassa del capitolo di spesa UPB 5.0.4.0.1.272 cap. 537 del bilancio 2001 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie»;

Considerata la necessità e l'urgenza, pertanto, di provvedere alle opportune integrazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2001 attinenti i richiamati capitoli di spesa per gli importi indicati;

Dato atto che il presente decreto non è soggetto al controllo ai sensi dell'art. 17, commi 31 e 32 legge 15 maggio 1997, n. 127;

**Decreta**

1. di apportare le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 2001:

- di prelevare, la somma di L. 134.979.806 (€ 69.711,26) dalla dotazione di competenza e di cassa del capitolo UPB 5.0.4.0.1.272 cap. 537 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie» del bilancio 2001 sulla base delle motivazioni espresse in premessa;

- di integrare per L. 125.202.076 (€ 64.661,48) la dotazione di competenza e di cassa del capitolo di spesa UPB 2.3.5.1.3.43 cap. 1853;

- di integrare per L. 9.777.730 (€ 5.049,78) la dotazione di competenza e di cassa del capitolo di spesa UPB 4.10.4.0.4.192 cap. 659;

2. di pubblicare copia del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura:  
Manuela Giaretta

[BUR20010146]

[5.5.0]

D.D.U.O. 27 FEBBRAIO 2001 - N. 4368

**Direzione Generale OO.PP., Politiche per la Casa e Protezione Civile - Approvazione delle procedure per la dichiara-**

**zione dello stato di crisi regionale e atti connessi alle emergenze di protezione civile di livello regionale (Attuazione l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie locali in Lombardia»: art. 3 commi 147, 148, 149 e 150)**

**IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA  
PROTEZIONE CIVILE**

Vista la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 e successive modificazioni che, al comma 136 dell'art. 3 individua la Regione quale ente coordinatore dell'organizzazione e dell'esecuzione delle attività di protezione civile a livello regionale, e in particolare modo della partecipazione al soccorso e al superamento dell'emergenza;

Atteso che la stessa legge, al comma 147 dell'art. 3, prevede che in caso di evento calamitoso di livello regionale, in atto o imminente, il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore delegato, decreti lo «stato di crisi» al fine di attivare tutte le componenti dell'amministrazione regionale utili per interventi di protezione civile;

Atteso che la stessa legge, al comma 149 dell'art. 3 attribuisce al dirigente della struttura regionale di protezione civile la direzione del personale di altre strutture regionali utili a fronteggiare l'emergenza, personale che è posto temporaneamente alle dirette dipendenze del predetto dirigente, limitatamente alla durata dello stato di crisi;

Rilevato che il primo Programma Regionale di Previsione e Prevenzione di Protezione Civile, approvato con d.g.r. 12 giugno 1998, n. 36805, prevede la costituzione dell'Unità di Crisi Regionale per le emergenze di protezione civile, quale supporto tecnico-operativo alle decisioni del Presidente della Giunta regionale e del dirigente dell'Unità Organizzativa Protezione Civile quale coordinatore delle situazioni di emergenza;

Visto il decreto del Direttore generale alle Opere Pubbliche e Protezione Civile del 1° luglio 1998, n. 63615 di costituzione dell'Unità di Crisi e di individuazione dei componenti della stessa, rappresentanti le direzioni generali coinvolte nel sistema regionale di protezione civile;

Ritenuto che per dare compiuta attuazione alle prescrizioni della l.r. 1/2000 debbano essere disciplinate e codificate le procedure amministrative, operative e di coordinamento per la gestione dello stato di crisi e individuate le strutture e i servizi regionali chiamati a concorrere all'emergenza da porre alle dirette dipendenze del dirigente dell'Unità Organizzativa Protezione Civile, limitatamente alla durata dello stato di crisi;

Vista la d.g.r. 22 dicembre 2000, n. 7/2764 con la quale, tra l'altro, è stato affidato all'arch. Raffaele Raja l'incarico di Dirigente dell'Unità Operativa Protezione Civile della Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la casa e Protezione Civile;

Dato atto che il presente decreto non è soggetto al controllo, ai sensi dell'art. 17, comma 32 della legge 127/1997;

**Decreta**

1) di approvare la procedura operativa allegata (All. A), costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, che disciplina le azioni amministrative, operative e di coordinamento necessarie per la gestione dello stato di crisi regionale in situazioni di emergenza di protezione civile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 commi 147, 148, 149, 150 della l.r. 1/2000;

2) di dare atto che per quanto riguarda il punto 3) dell'allegato A al presente atto, procedura «condimeteo avverse», i parametri di valutazione sono modificabili con decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa Protezione Civile, in funzione dell'evoluzione degli strumenti tecnici di previsione;

3) di disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente dell'u.o. protezione civile:  
Raffaele Raja

## ALLEGATO A

**PROCEDURE PER LE SITUAZIONI DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE E PER LA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI CRISI IN AMBITO REGIONALE****1. Ambito di applicazione**

La presente procedura si applica alle situazioni di emergenza di protezione civile, in atto o potenziali.

Sono classificabili come «eventi» o «situazioni di emergenza di protezione civile» i seguenti casi, quando la situazione non sia fronteggiabile localmente con mezzi ordinari dalle forze istituzionali (vigili del fuoco, vigili urbani, polizia, carabinieri, 118 e autorità sanitarie di emergenza), ma richieda uno speciale coordinamento a livello comunale (da parte del Sindaco); provinciale o sovracomunale (da parte del Prefetto):

- eventi idrogeologici preannunciabili o improvvisi (frane, alluvioni, inondazioni);
- eventi legati a rischi tecnologici (es. esplosioni in impianti industriali, rilascio di emissioni tossiche, incidenti aerei, ferroviari o stradali di straordinaria gravità ed estensione);
- eventi legati a incendi boschivi che coinvolgano (o minaccino) centri abitati, o che per numero ed estensione rivestano carattere di eccezionalità.

Nel caso in cui la situazione di emergenza si instauri improvvisamente (es. incidente industriale, esplosione, piena torrentizia improvvisa), lo stato di crisi può essere dichiarato solo nel presupposto, valutato dal dirigente dell'U.O. PC, che l'emergenza possa estendersi nel tempo e/o nello spazio. Ciò per rendere giustificato l'avvio di una procedura eccezionale che trova la sua motivazione solo nel perdurare di una emergenza per più giorni o nella sua potenziale crescita.

Nel caso in cui la situazione di emergenza possa essere prevista e preannunciata (es. alluvione per condizioni meteo avverse) da parte dell'U.O. PC o di altre strutture regionali (o di altro livello) competenti, lo stato di crisi è dichiarato nel caso in cui si passi dallo stato di «preallarme» a quello di «allarme», secondo le procedure vigenti a livello nazionale e regionale, e quindi si renda necessaria l'attivazione dell'Unità di Crisi Regionale nella Sala Operativa dell'U.O. PC.

**2. Procedura operativa per i funzionari di turno dell'U.O. Protezione Civile per le situazioni di emergenza e in normalità****A - IN CASO DI EVENTO ISTANTANEO (o imprevisto)**

CHI	CHE COSA
Funzionario di turno	Riceve la segnalazione di evento (anche attraverso l'operatore del Numero Verde 800-061.160)
Funzionario di turno	Verifica la segnalazione da altra fonte (se il primo segnalatore è sconosciuto), ad es. con VV.UU., VV.F. o Carabinieri
Funzionario di turno	Assume eventualmente ulteriori informazioni sull'evento da altra fonte (es. Comune, Genio Civile)
Funzionario di turno	Contatta il Coordinatore di turno
Coordinatore di turno	Riceve la segnalazione dal funzionario
Coordinatore di turno	Organizza la prima risposta, se l'evento o la richiesta di intervento (es. fornitura di numero tel.) è di poco rilievo
Coordinatore di turno	Valuta comunque l'entità dell'evento o la gravità della richiesta di intervento
Coordinatore di turno	In caso di evento di un certo livello o dubbio (e comunque in caso di morti, feriti o persone o abitazioni evacuate), contatta il Dirigente dell'U.O. Prot. Civile, sul telefono cellulare o a casa
Coordinatore di turno	In caso di mancato contatto con il Dirigente dell'U.O. PC (o di sue ferie o assenza ad altro titolo), contatta sul tel. cellulare o a casa il dirigente vicario dell'U.O. PC per metterlo al corrente dell'evento e consultarsi sul da farsi
Coordinatore di turno	Dispone le attività necessarie nei confronti di Geni Civili o Servizio Geologico o altro, dandone comunicazione alla Prefettura interessata e - in caso di evento complesso - anche al Dipartimento Prot. Civile, Sala Operativa-Roma, in questo caso cercando di trasmettere un fax appena possibile

CHI	CHE COSA
Coordinatore di turno	Contatta i funzionari di turno dell'U.O. P.C. per metterli al corrente dell'accaduto, o per distribuire tra loro i compiti da eseguire
Coordinatore di turno	In caso di evento complesso o prolungato, propone al Dirigente dell'U.O. P.C. o al suo sostituto la convocazione urgente dell'Unità di Crisi con attivazione della Sala Operativa di via Fara 26

**NOTE:**

Funzionario di turno: è uno dei funzionari di turno della Unità Organizzativa Protezione Civile.

Coordinatore di turno: è uno dei quadri (o dirigenti) di turno della Unità Organizzativa Protezione Civile.

**B - IN CASO DI NORMALITÀ**

CHI	CHE COSA
Funzionario di turno	Si tiene aggiornato quotidianamente presso il Coordinatore di turno sulla situazione meteorologica attuale e prevista, risultante dai bollettini meteo SMR
Coordinatore di turno	come sopra
Coordinatore di turno	In particolare, il venerdì e il sabato cura la verifica dei bollettini SMR e pone particolare riguardo (sabato mattina entro le 12.00) alle condizioni meteo previste per la domenica e il lunedì, contattando l'SMR (tel. 02-2640660, previsore di turno, o sul cellulare 0335-8036044) per poter eventualmente diramare il pre-allarme meteo alle Prefetture in tempo utile (se possibile, almeno 24 ore prima)
Coordinatore di turno	Se le condizioni del tempo sono segnalate in peggioramento, a giudizio del previsore di turno SMR, contatta il Dirigente dell'U.O. PC o suo sostituto
Dirigente dell'U.O. PC	Riceve la segnalazione di probabili condizioni meteo avverse e decide di conseguenza le azioni da svolgere
Dirigente dell'U.O. PC	Concorda con l'SMR il comunicato di avverse condizioni meteo
Funzionari di turno + Coordinatore di turno	Inviando i messaggi alle Prefetture e ai Geni Civili (etc.) secondo la allegata procedura «Condimeo avverse», verificandone l'avvenuta ricezione *

**C - IN CASO DI PREALLARME**

CHI	CHE COSA
Funzionario di turno	Si tiene informato delle condizioni meteo in base ai bollettini SMR
Funzionario di turno	Tiene in carica la radio ricetrasmittente in dotazione personale, e la porta a casa per poterla usare in caso di emergenza
Funzionario di turno	Verifica l'efficienza della dotazione di vestiario di servizio contenuta nella borsa-zainetto di emergenza
Funzionario di turno	Si tiene in contatto con il Coordinatore di turno per verificare l'evolversi della situazione (in particolare sabato e domenica)

**D - IN CASO DI EMERGENZA IN ATTO (in Sala Operativa)**

(funzionalità iniziale in attesa dell'arrivo dei componenti l'Unità di Crisi regionale)

CHI	CHE COSA
Funzionario di turno 1	Presidia la funzione VOLONTARIATO - MEZZI - MATERIALI
Funzionario di turno 2	Presidia la funzione PREFETTURE - ENTI STATALI
Funzionario di turno 3	Presidia la funzione CARTOGRAFIA
Funzionario di turno 4	Presidia la funzione SEGRETERIA SALA OPERATIVA
Coordinatore di turno	Presidia la funzione COORDINAMENTO SALA OPERATIVA
Dirigente dell'U.O. PC	Tiene i rapporti con la stampa, l'Assessore e i D.G. nonché sovrintende alla messa a punto del report informativo periodico

### 3. Procedura «condimeteo avverse»

Il «Servizio Meteorologico Regionale», abbreviato in SMR, fornisce supporto previsionale all'Unità Organizzativa Protezione Civile.

La valutazione di condizioni meteorologiche avverse si basa attualmente sui seguenti parametri (che potrebbero essere modificati in funzione dell'evoluzione degli strumenti tecnici di previsione):

Livelli	Pioggia (mm/24h)	Neve (valido per le aree di pianura) (cm/24h)
normalità	< 50	< 10
preallarme (cod. 1)	50-80	10-30
allarme (cod. 2)	> 80	> 30

La Regione ha - ai sensi della Direttiva Sperimentale del Dipartimento della Protezione Civile nazionale (DPC) del dicembre 1996 e dell'autorizzazione disposta dal DPC in agosto 1998 - il compito di ALLERTARE LE PREFETTURE e i GENI CIVILI per situazioni di «condizioni meteo avverse», verificando i messaggi in tal senso provenienti dal DPC, o agendo d'iniziativa.

Nel caso si riscontrasse, a seguito di un allertamento già inviato dal DPC, che le previsioni del SMR sono decisamente più favorevoli (e cioè smentiscono «Veglia Meteo» del Dipartimento), occorre fare una verifica telefonica ulteriore con SMR, ed eventualmente con il responsabile di «Veglia Meteo» a Roma (tel. 06-6820398), e dopo aver verificato l'esattezza delle previsioni SMR, emettere fax (meglio via modem) per «DISALLERTARE» LE PREFETTURE.

Questa procedura è obbligatoria, visto il ruolo che la Regione ricopre nella catena del pre-allertamento tra Stato e Prefetture.

I modelli da adoperarsi per le comunicazioni sono i seguenti:

- BASE (Pre-allarme), da estendersi a tutto il territorio regionale o solo ad alcune province, secondo le indicazioni SMR;
- DISALLERTAMENTO per verifica rispetto a Condimeteo avverse da DPC;
- CESSAZIONE PRE-ALLARME per la fine della situazione avversa.

Da inviarsi, in indirizzo, a:

- PREFETTURE interessate;
- GENI CIVILI (e STAP) interessati;
- UNITÀ DI CRISI (membri titolari).

E per conoscenza a:

- DIPARTIMENTO P.C. Sala Operativa - ROMA;
- SMR;
- CENTRO NIVOMETEOROLOGICO - Bormio;
- SERVIZIO NAZIONALE DIGHE - Milano.

Inoltre, va data subito copia a:

- AGENZIA STAMPA Regione, via fax (4209) o direttamente;
- ASSESSORE REG.LE PROTEZIONE CIVILE;
- DIRETTORE GENERALE OO.PP., PPC E PROTEZIONE CIVILE.

Il Coordinatore di turno o il Dirigente dell'U.O. PC supplente avranno cura:

- di evitare di dare notizia alla stampa del preallarme con più di 24 ore di anticipo; in tal caso, occorre reiterare il messaggio (per «conferma») il mattino dopo, se il preallarme si riferisce al pomeriggio o alla sera;
- di confezionare il comunicato di preallarme in modo chiaro, non equivoco, e senza usare lungaggini tecniche (anche meteorologiche), sottolineando - senza però neanche creare inutili allarmismi - le possibili conseguenze al suolo degli eventi meteorologici attesi;
- di far seguire, dopo il primo comunicato di preallarme, una serie di report periodici sulle previsioni e la pioggia caduta (a cura dell'SMR), da diffondere a Prefetture, DPC e all'Agenda Stampa + Assessore, e non a tutti gli altri indirizzi prima citati;

d) di eventualmente aggiungere, in calce ai predetti comunicati periodici, un commento «dal punto di vista della Protezione Civile», con la sintesi dei primi eventi segnalati, o di ulteriori raccomandazioni. In questo caso, chiedere all'SMR di aggiungere anche il nome del Dirigente dell'U.O. P.C. (o suo sostituto) come firmatario del documento.

### 4. Dichiarazione dello stato di crisi

Il dirigente dell'U.O. PC, ricorrendo i casi di cui al precedente punto 1, senza indugio, e comunque a ragion veduta, propone al Presidente della Giunta regionale, o all'assessore se delegato, il decreto di dichiarazione dello stato di crisi, nel quale sono precisati tra l'altro il tipo di evento in atto o previsto, la durata presunta dell'emergenza, le strutture regionali ed eventualmente di altra amministrazione coinvolte.

Nel decreto di dichiarazione dello stato di crisi è conferita al dirigente dell'Unità Organizzativa di Protezione Civile regionale il sovraordinamento rispetto al personale di altre strutture regionali che, a giudizio dello stesso, possono a vario titolo concorrere alla gestione dei soccorsi e agli interventi urgenti di ripristino di funzioni e di strutture.

Il decreto è comunicato a tutte le direzioni regionali e a tutti i servizi di interesse regionale.

### 5. Unità di crisi regionale

#### Convocazione

L'Unità di Crisi (UDC) è convocata in tre casi:

- in caso di «allarme» per avverse condizioni meteorologiche, in atto o previsto, secondo le procedure in vigore per i bollettini meteo del Servizio Meteorologico Regionale (SMR);
- in caso di «emergenza» di protezione civile, anche senza che sia stato dichiarato preventivamente lo stato di allarme, per qualsiasi motivo;
- in altri casi di emergenza o in presenza di eventi calamitosi di particolare rilevanza.

In tutti i casi di cui sopra è dichiarato lo «stato di crisi» con atto formale.

La convocazione avviene a mezzo fax o telefono o emissione di messaggi brevi (SMS) via telefono cellulare in dotazione ai membri dell'UDC.

La convocazione è effettuata di norma dal Dirigente dell'U.O. Protezione Civile (o suo sostituto in caso di ferie o assenza del titolare), ed è indirizzata solo a ciascun membro titolare dell'UDC.

#### Attivazione

Non appena ricevuto il messaggio di allertamento o di convocazione presso la Sala Operativa Regionale di protezione civile (via Fara 26, Milano, piano primo sotterraneo), il componente l'UDC deve rispondere al più presto, attraverso il telefono cellulare in dotazione, dando comunicazione all'U.O. Protezione Civile della avvenuta ricezione e del tempo entro il quale prevede di potersi recare in Sala Operativa.

#### Funzioni in Sala Operativa

Recatosi in Sala Operativa, il componente dell'UDC si disporrà a presidio delle funzioni sotto indicate, secondo le istruzioni che saranno impartite dal Coordinatore della Sala Operativa (che è anche il Coordinatore di turno dell'U.O. PC):

- FUNZIONE MONITORAGGIO IDROPLUVIOMETRICO / RISCHI IDROGEOLOGICI;
- FUNZIONE RAPPORTI GENI CIVILI-COMUNI-C.O.M. (o C.C.S.);
- FUNZIONE RAPPORTI CON LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE;
- FUNZIONE SANITÀ;
- FUNZIONE RISCHI INDUSTRIALI;
- FUNZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI (\*\*);
- FUNZIONE CARTOGRAFIA;
- FUNZIONE RAPPORTI CON PREFETTURE, ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO;
- FUNZIONE REPORT DI PROTEZIONE CIVILE.

NOTA:

(\*\*) Verrà convocato solo in caso di evento complesso di protezione civile che includa anche eventi di incendio boschivo, ovvero nel caso di eventi di incendio boschivo che ragionevolmente minaccino di coinvolgere o già coinvolgano in modo esteso centri abitati (e quindi richiedano il coordinamento del sistema di Protezione Civile locale o regionale).

**Componenti supplenti**

I componenti titolari devono concordare con i loro supplenti eventuali ferie o assenze di altro tipo, per garantire che in ogni caso uno di loro sia sempre reperibile, 24 ore su 24, 365 giorni su 365.

Ai componenti titolari dell'UDC spetta di istruire, informare e aggiornare i rispettivi componenti supplenti sulle attività dell'UDC, e sulle attività svolte o da svolgersi in Sala Operativa.

**Attività in Sala Operativa**

In Sala Operativa i componenti dell'UDC sono coordinati dal Coordinatore della Sala Operativa, per tutta la durata della loro attività, prevista al massimo per 10 ore consecutive, dopo di che dovrà essere convocato il primo supplente e così via a turno, per tutta la durata della crisi.

L'attività del componente dell'UDC consiste:

a) nel presidiare la funzione assegnata, curando che le relative informazioni siano continuamente aggiornate, a mezzo telefono, fax, computer collegato in rete, o altri sistemi di trasmissione dati;

b) nel redigere – per la parte di competenza – il report informativo di protezione civile, dove confluiscono le informazioni raccolte in a);

c) nel dare indicazioni al Coordinatore della Sala Operativa, o al Dirigente dell'U.O. Protezione Civile, o al Presidente o all'Assessore delegato (se richiesto), sulle azioni più opportune in funzione dell'evento atteso o dell'emergenza in atto (es. invio mezzi, uomini, tecnici, squadre volontari, sopralluoghi, etc.).

**Cessazione dell'attività**

L'attività in Sala Operativa finisce nel momento in cui è dichiarata ufficialmente la cessazione dello «stato di crisi», o dello «stato di emergenza» o dello «stato di allarme», quest'ultimo ove non seguito da stato di emergenza.

[BUR20010147]

[4.3.0]

D.D.U.O. 5 MARZO 2001 – N. 4794

**Direzione Generale Agricoltura – Vincoli alla produzione maidicola nei focolai del parassita da quarantena *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte****IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA  
SERVIZI A SUPPORTO DEL SISTEMA AGRICOLO**

Vista la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000 concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 536 che in attuazione della direttiva 91/683/CEE istituisce il Servizio fitosanitario centrale;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica Italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997 n. 143, recante «Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materie di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 2000 concernente la lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais (*Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte);

Accertato che nel corso del 2000 il Servizio fitosanitario della Regione Lombardia ha individuato, attraverso un accurato monitoraggio, due focolai del coleottero fitofago del mais «*Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte» in aree prossime all'aeroporto di Malpensa (Varese) e che si tratta della prima segnalazione in Lombardia;

Considerato che tale insetto è inserito nelle liste di quarantena per l'Unione Europea (allegato I/A1 direttiva 2000/29/CE) e che si tratta di un parassita estremamente pericoloso e diffusibile nel territorio anche attraverso determinate pratiche agricole connesse con la produzione del mais configurandosi, pertanto, come un grave rischio fitosanitario per il comparto maidicolo lombardo;

Ritenuto che il divieto di ristoppio, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 23 febbraio 2000 concernente la lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais (*Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte), non costituisca di per sé divieto alla colti-

vazione del mais in terreni precedentemente soggetti ad altra coltura e che, per consentire l'eradicazione del parassita, sia necessario prevedere drastiche misure, al primo apparire dell'insetto, in modo da evitare che focolai primari di pochi esemplari possano originare popolazioni consistenti in seguito difficilmente controllabili;

Visti gli artt. 3 e 18 della l.r. 16/96 e l'art. 1 della l.r. 2/99 che individuano le competenze dei Dirigenti;

Vista la d.g.r. n. 156 del 28 giugno 2000 relativa al nuovo assetto organizzativo della Giunta Regionale e conseguente conferimento al dott. Aldo Deias dell'incarico di Dirigente dell'Unità Organizzativa Servizi a Supporto del Sistema Agricolo;

Decreta

Per le motivazioni espresse nelle premesse

*Art. 1* – All'interno dei focolai definiti negli allegati cartografici, parte integrante del presente decreto, è vietata la coltivazione del mais nell'annata agraria 2001.

*Art. 2* – In caso di mancata applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, il Servizio fitosanitario regionale farà distruggere il mais coltivato all'interno dei focolai, a cura e spese del proprietario o del conduttore, con erbicida ad azione sistematica entro il termine del 5 giugno 2001.

Al Servizio fitosanitario regionale è altresì demandato il compito di vigilare sull'applicazione del presente decreto, a norma del decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992.

Il presente decreto diverrà esecutivo all'atto della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente: Aldo Deias